



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto 2007, n.130;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a mente dell'articolo 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l'altro, in relazione alle esigenze di impiego, la possibilità di richiedere nei bandi di concorso specifici requisiti psico - fisici;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4

- agosto 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei," approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
- VISTA** la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD, impartita dalla Direzione generale della sanità militare in data 11 gennaio 2008;
- VISTA** la legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);
- VISTA** la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011;
- RAVVISATA** l'esigenza di indire per l'anno 2009 un concorso, per titoli ed esami, per la nomina

di 19 (diciannove) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri;

- RAVVISATA** l'opportunità di prevedere, ai sensi dell'articolo 7 del sopracitato decreto ministeriale 12 gennaio 2001, una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, detta prova non avrebbe luogo qualora il numero delle domande presentate, per una o più delle specialità/specializzazioni tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto, venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri;
- RITENUTO** che, qualora avesse luogo la predetta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore a trenta volte quello dei posti previsti per ciascuna specialità/specializzazione offrirebbe adeguata garanzia di selezione;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 19 (diciannove) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per specialità/specializzazione nel modo seguente:
  - a) specialità amministrazione: n. 6 (sei) posti, di cui 5 (cinque) riservati agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno diciotto mesi di servizio senza demerito;
  - b) specialità sanità - medicina: n. 7 (sette) posti, di cui 4 (quattro) riservati agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno diciotto mesi di servizio senza demerito;
  - c) specialità telematica - specializzazione telecomunicazioni: n. 2 (due) posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno diciotto mesi di servizio senza demerito;
  - d) specialità telematica - specializzazione informatica: n. 2 (due) posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno diciotto mesi di servizio senza demerito;
  - e) specialità investigazioni scientifiche - specializzazione biologia: n. 1 (uno) posto;
  - f) specialità commissariato: n. 1 (uno) posto.

Per fruire della riserva dei posti non ha rilevanza che al termine del servizio di prima nomina prestato senza demerito gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri siano stati ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano stati collocati in congedo.

Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, sia in servizio che in congedo, dovranno aver prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1 almeno diciotto mesi di servizio, comprensivi di quelli del corso formativo.
3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari

idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di specialità/specializzazione.

4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione per specialità/specializzazione di cui ai commi 1 e 2 potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico - logistico.
5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso formativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2009. Qualora l'Amministrazione si avvallesse di tale facoltà, provvederebbe a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale.

## **Articolo 2**

### Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare per una sola specialità i concorrenti di sesso maschile e femminile che:
  - a) siano cittadini italiani;
  - b) non abbiano superato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3, comma 1:
    - 1) il 40° anno di età, se personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, purché iscritti in detto ruolo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
    - 2) il 34° anno di età se:
      - a) ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale che all'estero;
      - b) ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio;
    - 3) il 32° anno di età se altro personale.  
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di età sopraindicati;
  - c) godano dei diritti civili e politici;
  - d) siano in possesso di una delle seguenti lauree magistrali/specialistiche e specializzazioni:
    - 1) per la specialità amministrazione: giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo);
    - 2) per la specialità sanità - medicina: medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno aver conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
    - 3) per la specialità telematica - specializzazione telecomunicazioni: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, informatica;
    - 4) per la specialità telematica - specializzazione informatica: informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale;
    - 5) per la specialità investigazioni scientifiche - specializzazione biologia: biologia, biotecnologie (qualsiasi indirizzo), medicina;
    - 6) per la specialità commissariato: giurisprudenza, scienze politiche, scienze

dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo).

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree magistrali/specialistiche indicate nei punti 1), 2), 3), 4), e 5), come previsto dal decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004.

Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione il relativo provvedimento di equipollenza.

La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente indicati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;

- e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
  - f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
  - g) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente);
  - h) abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente (solo per gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3, comma 1). Il difetto di detto requisito determinerà l'esclusione dell'ispettore in sede di istruttoria della domanda ovvero a seguito della valutazione dei titoli da parte della commissione, a seconda che risulti da schede valutative o da rapporti informativi;
  - i) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130 (solo se di sesso maschile).
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati:
- a) al riconoscimento del possesso dell'idoneità psico - fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalità prescritte dagli articoli 11 e 12 del presente decreto;
  - b) al riconoscimento del possesso delle qualità morali e di condotta richieste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e della mancata assunzione dei comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito verrà effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato nel successivo articolo 3. Gli stessi, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere b), d) ed h) e quelli di cui al precedente comma 2 devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.

### Articolo 3

### Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche sui siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma. Per la data di spedizione farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.  
I militari in servizio dovranno, altresì, presentare copia della domanda di partecipazione al Comando del reparto/ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo articolo 4.
2. I concorrenti residenti all'estero, o che vi si trovino per motivi di servizio, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui al già citato allegato A, ed inoltrarla tramite le Autorità diplomatiche o consolari entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo. I militari in servizio, impiegati all'estero in località ove non vi siano le predette Autorità, potranno presentare la domanda, sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.  
In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare nella domanda:
  - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita) ed il codice fiscale;
  - b) la specialità/specializzazione (una sola) per la quale intende concorrere. Non è consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare al concorso per più di una delle specialità/specializzazioni previste, anche se in possesso dei relativi requisiti;
  - c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco);
  - d) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completi di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Ogni variazione dei suindicati dati, che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso, dovrà essere segnalata tempestivamente a mezzo lettera raccomandata o telegramma direttamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da errata indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
  - e) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
  - f) lo stato civile;
  - g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  
In caso contrario, dovrà indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato.  
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
- i) la laurea magistrale/specialistica posseduta, la durata legale del corso di studi seguito, l'Università presso la quale è stata conseguita, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
- j) l'abilitazione all'esercizio della professione, l'Università presso la quale è stata conseguita, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata (solo per la specialità di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2) per la quale è prescritta);
- k) l'eventuale iscrizione all'Ordine professionale;
- l) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale in ferma prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l'anzianità giuridica di nomina. Inoltre, dovrà indicare:
- 1) se ufficiale di complemento, la data di fine servizio di prima nomina e l'eventuale data di fine ferma biennale;
  - 2) se ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha maturato/maturerà i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del corso formativo;
  - 3) se ufficiale delle Forze di completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale è stato richiamato;
- m) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come previsto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- n) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- o) di non essere stato prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- p) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militare in servizio permanente);
- q) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito di cui al successivo articolo 9;

- r) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  - s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 15, comma 3;
  - t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
  - u) l'eventuale elenco di documenti o dichiarazioni sostitutive allegati alla domanda di partecipazione;
  - v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare, tramite il Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel già citato allegato A al presente decreto.

#### **Articolo 4**

##### Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. I Comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo nei confronti di coloro che saranno ammessi alle prove scritte con le modalità riportate nel successivo articolo 8, comma 3, all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
  - a) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio o in congedo, per i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché per gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri);
  - b) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata in servizio o in congedo).

Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'articolo 7, qualora essa abbia avuto luogo, ovvero dell'avviso nella Gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale del 19 giugno 2009 del mancato svolgimento della stessa.
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato di aver assolto gli obblighi di leva o, comunque, di aver prestato servizio militare, la documentazione di cui al precedente comma sarà acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.

#### **Articolo 5**

##### Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
  - a) un'eventuale prova di preselezione;
  - b) due prove scritte di cultura tecnico - professionale;
  - c) valutazione dei titoli di merito;
  - d) prove di efficienza fisica;
  - e) accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico - fisica;
  - f) accertamenti attitudinali;
  - g) prova orale;
  - h) prova orale facoltativa di lingua straniera.



2. I concorrenti ammessi alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano (presumibilmente entro il 20 settembre 2009) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 6** Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
  - a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte di cultura tecnico - professionale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale, per la prova orale facoltativa di lingua straniera e per la formazione della graduatoria;
  - b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
  - c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
  - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
  - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
  - b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Maggiore, membri;
  - c) un ufficiale in servizio presso Comandi dell'Arma dei carabinieri, che potrà essere diverso in relazione alle specialità di cui all'articolo 1, membro aggiunto per le prove scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
  - d) un docente universitario o esperto, che potrà essere diverso in relazione alle specialità di cui all'articolo 1, delle materie su cui vertono le prove d'esame, membro aggiunto per le prove scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
  - e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
  - f) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a "funzionario di amministrazione", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:
  - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

La commissione potrà avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
4. La commissione per gli accertamenti psico - fisici di cui al comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri:
  - a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;

b) due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti, anche esterni.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri

a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Colonnello, presidente;

b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito settore attitudinale, membro;

c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale del Centro stesso.

### **Articolo 7**

#### **Prova di preselezione**

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - ad un'eventuale prova di preselezione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma (raggiungibile, dalla fermata "Ottaviano" della metropolitana - linea A, con la linea bus ATAC n. 32) il 26 giugno 2009, con inizio non prima delle 1045.

La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 0845 alle 1045, tenendo conto che:

a) in ogni caso, a partire dalle 1045, non sarà più consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;

b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.

La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.

2. Eventuali modifiche della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale del 19 giugno 2009, ovvero in quella alla quale la stessa farà rinvio, consultabile anche sul sito web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it). Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Qualora in base al numero dei concorrenti fosse ritenuto inopportuno effettuare la prova di preselezione per una o più specialità/specializzazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, nella già citata Gazzetta ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale del 19 giugno 2009, ovvero in quella alla quale la stessa facesse rinvio, sarebbe pubblicato il relativo avviso, che avrebbe valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

3. I concorrenti che presentano domanda di partecipazione al concorso e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno previsto, muniti della ricevuta di spedizione della stessa a mezzo raccomandata e della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 5, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova viene svolta in più di una sessione, non sarà consentita la presentazione di richieste di modifica del turno di presentazione. Eventuali istanze, opportunamente motivate, che rivestano carattere di eccezionalità, saranno valutate in relazione alla compatibilità con le esigenze organizzative della prova stessa. La risposta alle predette istanze sarà fornita a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma .

4. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata di cultura generale e/o tecnico-professionale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova sarà intesa ad accertare il grado di cultura generale e/o tecnico - professionale, la conoscenza di argomenti di attualità, di una lingua straniera, dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché ad evidenziare la capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. I quesiti di cultura tecnico - professionale verteranno sulle materie comprese nei programmi della prova orale delle rispettive specialità riportati nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, impartite in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto del Ministro della difesa 12 gennaio 2001, citato nelle premesse, ed in quanto applicabili, quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Al termine della prova, se svolta in turno unico, ovvero di ogni turno di prova, la commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti e con l'ausilio di strumenti informatici provvederà alla correzione degli stessi. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti, la commissione formerà, per ciascuna specialità, una graduatoria provvisoria, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo articolo 8.
7. Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine delle graduatorie provvisorie di cui al comma 6, i concorrenti nei limiti numerici di seguito indicati:
  - a) 180 (centottanta) per la specialità amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
  - b) 210 (duecentodieci) per la specialità sanità - medicina di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b);
  - c) 60 (sessanta) per la specialità telematica - specializzazione telecomunicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c);
  - d) 60 (sessanta) per la specialità telematica - specializzazione informatica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d);
  - e) 30 (trenta) per la specialità investigazioni scientifiche - specializzazione biologia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e);
  - f) 30 (trenta) per la specialità commissariato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f).
 Inoltre, saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria di specialità/specializzazione, all'ultimo posto utile.
8. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 7, saranno consultabili nei siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, tel. 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bigny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. Nella Gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale del 19 giugno 2009, ovvero in quella alla quale la stessa avrà fatto rinvio, sarà comunicata la data di pubblicazione dell'esito della prova di preselezione. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

## Articolo 8

### Prove scritte di cultura tecnico - professionale

1. I partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1 dovranno sostenere due prove scritte di cultura tecnico - professionale su argomenti compresi nei programmi delle rispettive specialità riportati nel già citato allegato C al presente decreto.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, il 1° e il 2 luglio 2009 con inizio non prima delle 0900.  
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note con avviso pubblicato nella già citata Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 23 giugno 2009, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile anche sul sito web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it). Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle prove scritte secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, comma 8 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sarà comunicata l'esclusione dal concorso (qualora detta prova di preselezione non abbia avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte di cultura tecnico - professionale, dalle 0730 alle 0900 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2 del presente articolo, portando al seguito la carta di identità o altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 5, una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, nonché (solo se la prova di preselezione non abbia avuto luogo) copia della domanda e della ricevuta di spedizione della stessa a mezzo raccomandata, tenendo conto che:
  - a) in ogni caso, a partire dalle 0900, non sarà più consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove;
  - b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle suddette prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30.
7. L'esito delle prove scritte ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico - fisici ed attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno consultabili nei siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.personil.difesa.it](http://www.personil.difesa.it), nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, tel. 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. Nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 31 luglio 2009, ovvero in quella alla quale la stessa farà rinvio, sarà data comunicazione della pubblicazione dell'esito delle prove scritte. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

### Articolo 9

#### Valutazione dei titoli

1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente articolo 6, comma 1, lettera a), valuterà i titoli dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate sui titoli di merito posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale

documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico - scientifiche dovranno essere necessariamente allegate alla domanda. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nel precedente articolo 4.

3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per i quali siano state fornite dai concorrenti analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di un punteggio di 10/30, così ripartiti:
  - a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei carabinieri nella specialità per la quale si concorre ovvero, per le specialità medicina, amministrazione, commissariato e telematica, aver conseguito il diploma di laurea a seguito della frequenza dei corsi presso le Accademie delle Forze armate: fino a 2 punti;
  - b) voto della laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: fino a 4 punti;
  - c) diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 punti. Saranno tenute in maggiore considerazione le specializzazioni ritenute di interesse istituzionale per l'Amministrazione;
  - d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato, solo se allegate alla domanda (per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà soltanto ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori): fino ad 1 punto;
  - e) servizio militare, nonché servizio, attività e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino ad 1 punto.
5. La commissione comunicherà al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di età superiore ai 32 anni dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Detto personale sarà escluso dal concorso dalla Direzione generale per il personale militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'articolo 8, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.

### **Articolo 10**

#### Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti che supereranno entrambe le prove scritte di cui all'articolo 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle quali saranno convocati mediante apposito avviso consultabile con le modalità riportate nell'articolo 8, comma 7.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 0633566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta purché risulti compatibile con la data di inizio delle prove orali, di cui all'articolo 13, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione di cui all'allegato A) o telegramma.
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità definite nel provvedimento

dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.

Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando la tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way) e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica.

I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo articolo 11, comma 4, lettera d).

4. Per i concorrenti di sesso maschile le prove di efficienza fisica consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
  - a) corsa piana di 1000 metri (tempo massimo 5'40'');
  - b) piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2').

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile è riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Per i concorrenti di sesso femminile le prove di efficienza fisica consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
  - a) corsa piana di 1000 metri (tempo massimo 6' e 10'');
  - b) piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2').

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile è riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti psico - fisici ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.

Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinerà il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio.

Il citato allegato D contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.

### **Articolo 11**

#### Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, all'accertamento del possesso dell'idoneità psico - fisica al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneità psico - fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, impartite, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneità

verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti psico - fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso una richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 0633566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per la eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 10, comma 2 del presente decreto.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico - fisici, indossando la tuta ginnica, muniti di:
  - a) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psico - fisici;
  - b) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
  - c) referto di ecografia pelvica eseguita presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico - fisici (solo se di sesso femminile);
  - d) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti psico - fisici (solo se di sesso femminile e qualora gli accertamenti psico - fisici vengano svolti a distanza di tempo dalle prove di efficienza fisica). In caso di positività del test di gravidanza la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2 del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;
  - e) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita di leva, qualora effettuata (solo se di sesso maschile).

Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanità militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre 2007, nonché della relativa direttiva tecnica di attuazione impartita dalla Direzione generale della sanità militare l'11 gennaio 2008, i soggetti che presentano alterazioni dell'attività di G6PD, consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno compilare, nonché far sottoscrivere dal proprio medico di fiducia, di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il modello di certificato medico di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente agli accertamenti psico - fisici.

Tutte le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme.

5. A ciascun concorrente verrà attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle direttive vigenti, un profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché dei seguenti requisiti specifici:
  - a) statura non inferiore a:
    - 1) cm. 170 per i concorrenti di sesso maschile;
    - 2) cm. 165 per i concorrenti di sesso femminile;
  - b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio

che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali (è ammessa tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK);

c) normale assetto della struttura di personalità, nelle sue componenti intellettuale, affettiva e comportamentale.

6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti risultati affetti da:
- a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
  - b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e disartria);
  - c) positività ai cataboliti urinari da confermarsi presso un ospedale militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
  - d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
  - e) tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere comunque incompatibili con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.

Costituiscono altresì motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura, compromettono il decoro della persona e dell'uniforme stessa.

7. La commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i concorrenti:
- a) visita antropometrica - anamnestica;
  - b) visita cardiologia con ECG;
  - c) visita oculistica;
  - d) visita odontoiatrica;
  - e) visita otorinolaringoiatrica;
  - f) colloquio psichiatrico;
  - g) visita ortopedica;
  - h) analisi completa delle urine, anche per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei e cocaina);
  - i) analisi del sangue concernenti:
    - 1) emocromo completo;
    - 2) glicemia;
    - 3) azotemia;
    - 4) creatininemia;
    - 5) transaminasemia (ALT-AST);
    - 6) bilirubinemia totale e frazionata;
    - 7) G6PD (metodo quantitativo). I concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi, giudicati idonei agli accertamenti psico - fisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico.

La commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

8. Saranno giudicati idonei - fermo restando quanto indicato al precedente comma 5 - i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

PS      CO      AC      AR      AV      LS      LI      VS      AU



1            3            2            2            2            2            2            3            2  
 e che, se affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.

9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico - fisici, che sarà comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.

### **Articolo 12**

#### Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti giudicati idonei, al termine degli accertamenti psico - fisici, saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel già menzionato provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso una richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 0633566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 10, comma 3 del presente decreto.
4. Il giudizio di idoneità o di inidoneità riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sarà comunicato per iscritto agli interessati seduta stante, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico - fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'amministrazione militare. I concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.

### **Articolo 13**

#### Prove orali

1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico - fisici ed a quelli attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura tecnico - professionale.
2. La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle rispettive specialità/specializzazioni riportati nel già citato allegato C al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento documentato entro il giorno stesso della prova, che sarà valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso una richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 0633566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta purché risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al precedente articolo

- 5, comma 3, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione di cui all'allegato A) o telegramma.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30.
  5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i soli concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato B al presente decreto.
  6. La prova orale facoltativa si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 14:
    - a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
    - b) da 18/30 a 20,999/30: punti 0,25;
    - c) da 21/30 a 23,999/30: punti 0,50;
    - d) da 24/30 a 26,999/30: punti 0,75;
    - e) da 27/30 a 30/30: punti 1,00.

#### **Articolo 14** Graduatoria

1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione in base alla ripartizione dei posti per specialità indicata nell'articolo 1, comma 2 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sarà costituito dalla somma:
  - a) dei voti riportati nelle due prove scritte;
  - b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 9;
  - c) del voto riportato nella prova orale;
  - d) dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria sarà approvata con decreto dirigenziale, nel quale si terrà conto delle riserve di posti previste per gli ufficiali di complemento che abbiano prestato senza demerito servizio di prima nomina nell'Arma dei carabinieri e per gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato senza demerito servizio per almeno diciotto mesi. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari saranno devoluti a favore degli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito distinta nelle citate specialità/specializzazioni.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza indicati nel citato allegato B al presente decreto, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre tale decreto sarà pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it).

#### **Articolo 15** Nomina

1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente articolo 14 saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per specialità/specializzazioni di cui all'articolo 1, comma 2 - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 5 del presente decreto - saranno dichiarati vincitori e nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sarà immediatamente esecutivo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina ed ammessi a frequentare un corso formativo di durata non inferiore a sei mesi.

3. All'atto della presentazione al corso i vincitori, che non siano già militari in servizio permanente, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della nomina.
4. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali dei carabinieri per la frequenza del corso e saranno sottoposti a visita medica di incorporamento. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità psico - fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di inidoneità al servizio militare. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine.

### **Articolo 16**

#### Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 15, comma 2, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti, risultati vincitori del concorso, nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.

### **Articolo 17**

#### Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

### **Articolo 18**

#### Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'articolo 5 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'articolo 5, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove gli stessi si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà di norma essere concessa nell'intera misura prevista per la preparazione della prova orale, ovvero frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

### **Articolo 19**

## Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalità di gestione del concorso, e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

f.to (Generale di Corpo d'Armata Mario ROGGIO)